



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP  
Divisione diritto

# Sorveglianza del mercato per i prodotti soggetti al principio “Cassis de Dijon”



Amedeo Cianci

Divisione diritto, Ufficio federale della sanità pubblica



## Sommario

### 1. Sorveglianza del mercato in generale

- Principi
- Obblighi di chi immette in commercio un prodotto
- Competenze degli organi d'esecuzione

### 2. Sorveglianza del mercato: derrate alimentari

- Obblighi di chi immette in commercio una derrata alimentare
- Competenze degli organi d'esecuzione

### 3. Sorveglianza del mercato: oggetti d'uso

- Obblighi di chi immette in commercio un oggetto d'uso
- Competenze degli organi d'esecuzione

### 4. Conclusione



# 1. Sorveglianza del mercato in generale

## Principi (1)

- La sorveglianza del mercato per i prodotti fabbricati secondo prescrizioni tecniche estere avviene in base all'articolo 20 in combinazione con gli articoli 19 e 19a LOTC. In questo ambito, la legislazione settoriale non è applicata.
- Si verifica che il prodotto sia conforme alle prescrizioni tecniche estere e che sia legalmente in commercio nello Stato in questione (art. 20 cpv. 1 LOTC).



# 1. Sorveglianza del mercato in generale

## Principi (2)

- Se un prodotto è immesso in commercio in virtù di prescrizioni tecniche svizzere, la sorveglianza del mercato avviene conformemente a tali prescrizioni.
- Per le derrate alimentari la cui immissione in commercio non è stata autorizzata con una decisione di portata generale, la sorveglianza del mercato avviene conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari (art. 13 cpv. 3 OIPPE).



# 1. Sorveglianza del mercato in generale

## Obblighi di chi immette in commercio un prodotto

(art. 20 cpv. 1 LOTC)

Ai fini della sorveglianza di un prodotto immesso in commercio in virtù dell'articolo 16a capoverso 1:

- a. va fornita la prova che il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche secondo l'articolo 16a capoverso 1 lettera a; e
- b. va reso verosimile che il prodotto è legalmente immesso in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE.



# 1. Sorveglianza del mercato in generale

## Obblighi di chi immette in commercio un prodotto

### Presentazione delle informazioni necessarie (art. 12 OIPPE)

- L'organo di esecuzione accorda a chi immette un prodotto in commercio un termine adeguato per presentare le prove, le informazioni e i campioni di cui all'articolo 19 capoverso 1 LOTC.
- È considerata prova ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera a LOTC una dichiarazione di chi immette un prodotto in commercio secondo cui il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche determinanti di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera a LOTC; gli atti normativi corrispondenti e la relativa fonte ufficiale sono indicati. ...
- Rendere verosimile che il prodotto è legalmente in commercio (non necessario per i prodotti fabbricati in Svizzera).



## 1. Sorveglianza del mercato in generale

### Disposizione penale concernente false dichiarazioni

#### *Art. 28 lett. c LOTC*

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:

- c. rilascia dichiarazioni attestanti la conformità con prescrizioni tecniche estere per prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche dello Stato in questione.



## 1. Sorveglianza del mercato in generale

### Competenze degli organi d'esecuzione

(art. 20 cpv. 4 LOTC)

Se dal controllo risulta che

- non sono state fornite le prove di cui ai capoversi 1 o 2
- oppure che il prodotto presenta un rischio per un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a–e,

l'organo d'esecuzione adotta le misure adeguate conformemente all'articolo 19.



# 1. Sorveglianza del mercato in generale

## Competenze degli organi d'esecuzione

### Adozione di “misure adeguate” (art. 19 cpv. 4 LOTC)

In particolare, gli organi d'esecuzione possono:

- a. proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
- b. disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro;
- c. vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione è proibita conformemente alla lettera a;
- d. confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.



## 2. Sorveglianza del mercato: derrate alimentari

### A cosa deve badare chi le immette in commercio?

- 1) L'importazione (così come la fabbricazione in Svizzera) di prodotti fabbricati secondo le prescrizioni tecniche estere (= UE/SEE) è consentita unicamente se è stata emessa una decisione di portata generale per un tale prodotto (leggi: “prodotto dello stesso genere”).
- 2) Occorre però essere in grado di presentare le seguenti prove:
  - presentare la prova che il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche estere, e
  - rendere verosimile che il prodotto è legalmente in commercio in quello Stato membro dell'UE o del SEE.



## 2. Sorveglianza del mercato: derrate alimentari

### Procedura a livello d'esecuzione (1)

- Nell'ambito di un controllo va accertato se il prodotto è soggetto a una decisione di portata generale (prodotto “dello stesso genere”?)

Se no (previo consulto con l'UFSP; vedi art. 14 cpv. 5 OIPPE): contestazione giusta la LDerr

- Se per quel prodotto esiste una decisione di portata generale, ma, nei fatti, il prodotto non è conforme ai requisiti (prove non presentate): l'autorità adotta misure adeguate (“proporzionali”) giusta la LOTC



## 2. Sorveglianza del mercato: derrate alimentari

### Procedura a livello d'esecuzione (2)

#### “Misure proporzionali”:

- Sotto forma di una decisione di portata generale emessa dall'UFSP, a seguito di una richiesta presentata dall'organo cantonale d'esecuzione (art. 20 cpv. 5 in combinazione con l'art. 19 cpv. 7 LOTC)
- Se riguarda unicamente **alcuni esemplari o una serie di un prodotto, una misura può essere adottata sotto forma di decisione individuale** (art. 13 OIPPE)



## 2. Sorveglianza del mercato: derrate alimentari

### Procedura a livello d'esecuzione (3)

#### Misure cautelari (art. 20 cpv. 3 LOTC, art. 19 cpv. 2 LOTC, art. 14 cpv. 3 OIPPE)

Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a – e. Essi comunicano immediatamente tali misure all'organo della Confederazione competente in materia.

Le misure cautelari adottate dagli organi cantonali d'esecuzione restano in vigore fino alla decisione dell'organo della Confederazione competente in materia, al massimo però per la durata di due mesi.



## 2. Sorveglianza del mercato: derrate alimentari

### Procedura a livello d'esecuzione (4)

Se il controllo di cui al capoverso 3 concerne una derrata alimentare e la protezione della popolazione rende necessario revocare un'autorizzazione, l'organo cantonale di esecuzione ne fa domanda all'UFSP (art. 20 cpv. 6 LOTC).



### 3. Sorveglianza del mercato: oggetti d'uso

#### A cosa deve badare chi li immette in commercio?

1.) L'importazione (così come la fabbricazione in Svizzera) di prodotti fabbricati secondo prescrizioni tecniche estere (= UE/SEE) è consentita **senza previa autorizzazione** ( $\neq$  derrate alimentari)

2.) **MA**: occorre alla medesima stregua presentare le prove!

- Provare che il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche estere, e
- rendere verosimile che il prodotto è legalmente in commercio nello Stato membro dell'UE o del SEE.



### 3. Sorveglianza del mercato: oggetti d'uso

#### Procedura a livello d'esecuzione (1)

- Se chi l'ha immesso in commercio non è in grado di presentare le prove o se, ad es., viene riscontrato un rischio per la salute: misure proporzionali giusta la LOTC
  - Sotto forma di una decisione di portata generale emessa dall'UFSP, a seguito di una richiesta presentata dall'organo cantonale d'esecuzione (art. 20 cpv. 5 in combinazione con l'art. 19 cpv. 7 LOTC).
  - Se riguarda unicamente alcuni esemplari o una serie di un prodotto, una misura può essere adottata sotto forma di decisione individuale (art. 13 OIPPE).



### 3. Sorveglianza del mercato: oggetti d'uso

#### Procedura a livello d'esecuzione (2)

- Se il prodotto è conforme al diritto dello Stato membro dell'UE o dello SEE, ma se agli occhi dell'autorità cantonale d'esecuzione esso comporta un pericolo => quel Cantone presenta all'UFSP una richiesta per l'emissione generale di una decisione di portata generale
- Se necessario, l'autorità cantonale d'esecuzione è autorizzata ad adottare misure cautelari => restano in vigore fino alla decisione dell'UFSP (al massimo per 2 mesi)



## 4. Conclusioni

### Conclusione: per chi immette in commercio

- **Prima** di immettere in commercio un prodotto di questo tipo, occorre accertarsi che sia conforme alle prescrizioni tecniche del relativo Stato membro dell'UE o dello SEE, e che vi sia legalmente in commercio (controllo autonomo!)
- Occorre tenere a disposizione la documentazione (consiglio: farsi garantirsi contrattualmente dal fabbricante estero la consegna della documentazione necessaria!)
- In caso di dubbi, rivolgersi all'organo cantonale competente prima di immettere in commercio il prodotto (se necessario, quest'ultima si consulta con l'UFSP).



## 4. Conclusioni

### Conclusione sull'esecuzione

- Per i prodotti fabbricati secondo prescrizioni tecniche estere, le disposizioni della LDerr riguardanti la sorveglianza del mercato si applicano **unicamente in caso di decisioni individuali** e **solo a complemento della LOTC**.
- Tranne che per gli esemplari singoli oppure una serie di un prodotto, in futuro le misure dovranno essere emanate sotto forma di una decisione di portata generale (cfr. art. 19 cpv. 7 LOTC).
- Solo in caso di decisioni singole, si applica la procedura d'opposizione sancita dall'art. 52 LDerr.



# Grazie per la vostra attenzione!

